

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C.

Per il ricorrente:

- PAPARIELLO ANSELMO CRISTIAN, nato il 04.06.1972 a Milano e residente in Vietri di Potenza (PZ) al Corso Vittorio Emanuele 259, C.F.: PPRNLM72H04F205T;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI MODENA, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123.

-RESISTENTI-



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- 1) PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 50/21 (allegato 1) con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/24, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all’Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. (sempre allegato 1, pag. 17) - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all’ aspirante A.T.A. - che ha maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
- 2) PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2021/2024) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
- 3) PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero”, all’interno delle graduatorie ove hanno chiesto l’inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d’interesse;
- 4) CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all’adozione degli atti



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie.

FATTO

Il Sig. Papariello Anselmo Cristian è un diplomato che ambisce ad operare per i profili amministrativi cd. personale A.T.A.

Il ricorrente ha presentato la domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio 2021/2024, trasmettendo la documentazione all'I.C. di Vignola (MO).

Il ricorrente concorre per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), siccome munito del titolo di accesso rappresentato dal Diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore, conseguito nell'a.s. 1990/1991 presso l'ITSC "Nitti" di Potenza, allegato n. 3.

Orbene, l'istante indica nella domanda ATA di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio civile sostitutivo, "dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A.", ergo, non in costanza di nomina. Nel dettaglio il servizio è stato svolto dal 17.06.1994 al 16.06.1995 presso il comune di Cesena (allegato n. 4).

Il ricorrente, dopo aver conseguito il titolo di studio, idoneo per i corrispondenti profili professionali A.T.A., non ha potuto accettare supplenze nella scuola per adempiere gli obblighi di leva secondo il principio dettato dall'art. 52 della Costituzione.

Intanto, con il Decreto Ministeriale n. 50/21, si è concretizzata la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021-24. Ebbene, nelle "Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A." (D.M. 50 del 2021, pag. 17, Allegato A) – è stato previsto che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego" sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica A.T.A., dunque valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Diversamente, sempre nelle citate “Avvertenze generali” di cui all’Allegato A, è stato sancito che il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato “non in costanza di rapporto d’impiego”, è considerato, dal Ministero, come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, traducendosi di fatto, ai fini dell’inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Parliamo di una differenza – rispetto al ben più consistente punteggio riconosciuto per il servizio militare “in costanza di nomina” – di non poco conto, a fronte della quale l’assistito, ritenendo discriminante ed illegittima la valutazione ridotta del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo assimilato per legge) “non in costanza di nomina”, ha opposto apposita diffida (allegato n. 5), per rivendicare un riconoscimento di punteggio maggiorato, lamentando, tra l’altro, la violazione del Testo Unico delle disposizioni scolastiche.

La diffida, tuttavia, non ha sortito alcun effetto; per tale ragione l’odierno A.T.A. si rivolge a codesto Autorevole Giudicante, illustrando i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 LEGGE 958 DEL 1986.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 485, COMMA 7, D. LGS. 297/94.
RILEVATO ECCESSO DI POTERE, ALL’INTERNO DELLA NORMATIVA
MINISTERIALE, NELLA PARTE IN CUI - IN PRESENZA DI UN IDENTICO SERVIZIO
MILITARE, SEPPUR SVOLTO “NON IN COSTANZA DI NOMINA” – NON È
RICONOSCIUTO PARI PUNTEGGIO.**

Con la riforma del servizio militare di leva, di cui all’art. 20 della legge n. 958/1986, si dispose che il servizio di leva fosse ritenuto, a tutti gli effetti, “*valido per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*”.

Il chiaro tenore letterale della norma, ancor oggi, esplicita la volontà del legislatore di valorizzare i servizi militari (o assimilati) resi senza operare distinzioni a seconda delle singole fattispecie, attraverso l’espressa riconducibilità “a tutti gli effetti” al settore pubblico.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Dunque, è stato precisato che il servizio militare debba essere computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per gli A.T.A., ma per ogni ramo del pubblico impiego.

E ancora, la valutabilità - quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 per annualità) - del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, a prescindere dalla circostanza che sia stato svolto in costanza di nomina o meno, è stata esplicitata dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Difatti, a norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: “[...] *Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*”.

Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile d'interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s'inserisce, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà, con L. n. 226/04) possa pregiudicare l'attività lavorativa - nello specifico, lo svolgimento dell'attività di A.T.A. - necessariamente ritardata per il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, comma II, della Carta Costituzionale, in virtù della quale “[...] *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici [...]*”. Tale articolo non poteva che essere espresso nei termini generali ed astratti, in quanto rivolto a regolare diritti inerenti alla collettività.

Proprio sulla fattispecie in esame, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01720/2022 (allegato n.10) pubblicata in data 10/03/2022, ha accolto la domanda giudiziaria, sancendo che il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti 6)". Per i Giudicanti *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici..."*. In definitiva, *"una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica"*.

Ancora, il Consiglio di Stato, (Sezione VI, Presidente Sergio De Felice) – nelle sentenze n. 8213/2019 e 8234/2019 del 02 dicembre 2019 – seppur in riferimento alla categoria dei docenti, ha rappresentato quanto segue: *"il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione"*.

Sulla questione è intervenuta, con autorevolezza, anche la **Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza emessa dal Presidente, dott. Napoletano Giuseppe, pubblicata in data 02.03.2020, recante n. 5679/20, nell'ambito del ricorso 25472 del 2014 (allegato n. 6).**

In particolare, come da estratto del pronunciamento nomofilattico, ritenuto essenziale: *"secondo l'art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti..."*. L'articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, riguardante la valutazione del servizio



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma I, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma II che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli...è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”; secondo controparte ministeriale, dal citato comma II, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato...Tale interpretazione non è corretta... deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’articolo 2050, che il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche servizi di leva, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma I si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma II ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all’articolo 52, comma II, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso, ai fini concorsuali o selettivi; è, dunque, lungo questa linea interpretativa, in cui l’articolo 2050 si coordina e non contrasta con l’articolo 485, comma VII citato, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 citato), come anche dell’accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare... che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie... (In tal senso, rispetto all’analoga previsione... Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 settembre 2015, numero 4343... ”.

Sulla fattispecie si sono infine di recente espressi il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 13889/2018 (allegato n. 7) ed ordinanza n.r.g. 688/2022 (allegato 8), nonchè il Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 39/2021, il Tribunale di Torino, con sentenza emessa



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

nell'ambito del giudizio r.g. 6144/2021 ed il Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa nell'ambito del giudizio r.g. 1611/2021 (allegati 9).

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

Il ricorrente, rapp.to e difeso come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, contrariis rejectis, in accoglimento del ricorso e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia:

- 1) **PREVIA DISAPPLICAZIONE** del Decreto Ministeriale n. 50/21 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/24, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all’Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. (sempre allegato 1, pag. 17) - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all’ aspirante A.T.A. - che hanno maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
- 2) **ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO** del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

(vigenti nel triennio 2021/2024) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

- 3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero”, all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse;
- 4) CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
- 5) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- 6) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Decreto Ministeriale n. 50/21;
2. Domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio 2021/2023;
3. Diploma di maturità;
4. Foglio di congedo illimitato;
5. Diffida;
6. Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Presidente, dott. Napoletano Giuseppe; pubblicata in data 02.03.2020, recante n. 5679/20;
7. Sentenza n. 13889/2018 Tribunale di Messina, Sezione Lavoro;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

8. Ordinanza n.r.g. 688/2022 Tribunale di Messina, sezione lavoro;
9. Ulteriore giurisprudenza del Giudice del lavoro, Tribunali di Torino e Bergamo;
10. Consiglio di Stato, sentenze n. 01720/2022 – 9018/2021 – 12/2022.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile. Si dichiara tuttavia che il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, come da autocertificazione che si produce.

Castellammare di Stabia, 16.11.2022

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

